Patrocinante in Cassazione Via Circumvallazione n. 24–83100 Avellino Telefax. 0825-22290. PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

### TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

- Sede Roma-

## **RICORSO**

Per:	, nato a	il	, (c.f.:	), ai fini
della presen	te procedura elettivamente	domiciliato in Av	ellino alla Via Circ	cumvallazione 24, presso
lo studio de	ll'avv. Enrico Tedeschi (c.:	f.: TDSNRC70D1	13B776U), che dic	hiara di voler ricevere le
comunicazio	oni all'indirizzo PEC: enri	co.tedeschi@avvo	ocatiavellinopec.it	o al fax 082522290, dal
quale è rapp	resentato e difeso in virtù d	li procura in calce	al presente atto	

-Ricorrente-

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi cv. 12; con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistente-

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi ev. 12; con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistente-

## PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE:

- a) Del verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi bandito con la decreto nr. 99/1-1 CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 7 luglio 2022 e pubblicato nella G.U.R.I, 4° serie nr. 55 del 12 luglio 2022;
- b) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

Patrocinante in Cassazione Via Circumvallazione n. 24–83100 Avellino Telefax. 0825-22290. PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

# e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

#### **FATTO**

Con il decreto nr. 99/1-1- CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 07 luglio 2022<sup>1</sup>, è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

I 4.189 posti a concorso sono così ripartiti:

- a) 2.910 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
- b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;
- c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art 6 del bando, lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:

- a) prova scritta di selezione;
- b) prova di efficienza fisica;
- c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;
- d) accertamenti attitudinali;
- e) valutazione dei titoli.

Il ricorrente che ha regolarmente partecipato al predetto concorso, ha superato le prime due prove (prova scritta ed efficienza fisica) di cui agli articoli 7 ed 8 del predetto bando.

In occasione dei successivi accertamenti psicofisici, la relativa commissione, con il verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 e notificato al ricorrente in pari data, lo ha dichiarato inidoneo.

Al ricorrente, quindi, non è residuata altra possibilità di tutela se non quella di adire il TAR, per richiedere l'annullamento dell'illegittimo provvedimento impugnato per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

# I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DI LEGGE IN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> All.to nr. 1 Decreto nr. 99/1-1- CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 07 luglio 2022

Patrocinante in Cassazione Via Circumvallazione n. 24–83100 Avellino Telefax. 0825-22290. PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

RIFERIMENTO ALL'ART. 10 DEL BANDO; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ISPECIE DELL'ART. 582 D.P.R. 15 MARZO 2010 NR. 90 E D.M. 4 giugno 2014 -; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; TRAVISAMENTO; ILLOGICITA', IRRAZIONALITA'; SVIAMENTO ECCESSO DI POTERE sotto il profilo dell'erroneità del giudizio psico-fisico

Con il verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 della commissione per gli accertamenti psicofisici e notificato al ricorrente in pari data<sup>2</sup>, il ricorrente è stato dichiarato inidoneo al prosieguo del concorso.

Si legge nel citato verbale che la inidoneità alberga nel fatto che il ricorrente ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto "ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato AC in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi"

Da ciò si desume che la patologia di cui il signor risulterebbe affetto, a parere della predetta commissione, è causa di non idoneità al servizio militare.

Infatti, la commissione indica come causa di esclusione dal concorso <u>esclusivamente</u> la patologia di cui il ricorrente risulta affetto facendola rientrare in una delle ipotesi di cui all'art. 582 comma 1 del DPR nr. 90 del 2010.

Infatti, recita il punto 3 dell'art 10 del bando "Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014"

Ed ancora: al punto 6 del citato articolo prevede, tra l'altro, che saranno giudicati inidonei i candidati:

a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto;

b. risultati affetti da: – imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3.

Ebbene l'art. 582 del DPR nr. 90 del 2010, recante "Imperfezioni e infermità che sono causa di non

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> All.to nr. 2 Verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023

Patrocinante in Cassazione Via Circumvallazione n. 24—83100 Avellino Telefax. 0825-22290. PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

idoneità al servizio militare", elenca una serie di imperfezioni ed infermità che danno luogo alla
inidoneità al servizio militare. Ebbene alla lettera I, riguardante "grandante" si
elencano con dovizia di particolari tali imperfezioni ed infermità:
Quindi, elemento fondamentale e comune quasi a tutte le fattispecie, affinché possa trovare
attuazione la predetta causa di non idoneità, è che una qualsivoglia di dette patologie deve
comportare, trascorso se occorre il periodo di inabilità temporanea.
È indubbio che nessuna delle predette cause di inidoneità afferisca alla patologia di cui il ricorrente
sarebbe affetto.
Ebbene, tra i motivi di esclusione vi è
. Il motivo di esclusione aggiunge che il PR corto deve essere
espressione di gravi anomalie , trascorso, se occorre, il
periodo di inabilità temporanea, di cui, come indicato dalla stessa commissione per gli
accertamenti psicofisici, il ricorrente non è affetto.
Infatti, si legge nel verbale oggetto di impugnazione
Esiste, in conclusione, un'evidente contraddittorietà dell'azione amministrativa (difetto di istruttoria
e di motivazione) poiché la patologia che sarebbe stata accertata al ricorrente non ha mai
comportato tali deficit funzionali

Patrocinante in Cassazione Via Circumvallazione n. 24–83100 Avellino Telefax. 0825-22290. PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

Sotto questo aspetto il verbale con cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo è incompleto perché privo del test di conferma del II livello.

Solo per questo è annullabile.

Vi è di più: il decreto ministeriale 4 giugno 2014, intitolato "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", concerne le modalità di applicazione dell'elenco di imperfezioni di cui all'art. 582, comma 1, del D.P.R. nr. 90 del 2010, fornisce indicazioni relative ad ogni singola lettera di cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo 582, con particolare riguardo alle imperfezioni ed alle infermità di più frequente riscontro o di maggiore rilevanza.

bbene,		" al punto	
bbene, il ricorrente	il 13 dicembre 2022, prima	delle prove psicofisiche, sosten	ute il 01 febbra
ecorso, si è sottop		1 1	
	osio ad		
ll'esito di tale visita	a.		

Patrocinante in Cassazione Via Circumvallazione n. 24–83100 Avellino Telefax. 0825-22290. PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

,,3

Ciò stante, la patologia di cui il ricorrente sarebbe affetto non è causa di inidoneità espressamente prevista dalla normativa vigente perché **non espressione di gravi anomalie del**di cui, come indicato dalla stessa commissione per gli accertamenti psicofisici, il ricorrente non è affetto.

Ed ancora: in data 24 settembre 2022, al ricorrente dopo gli accertamenti necessari, il dott.

ha rilasciato il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica<sup>4</sup>.

Ebbene, il protocollo prevede che per rilasciare tale certificazione sanitaria, il medico dello sport provvede alla:

- ✓ visita dell'interessato
- ✓ raccolta anamnestica
- ✓ spirografia
- ✓ test delle urine
- ✓ ECG a riposo
- ✓ Effettuazione test da sforzo tramite Step Test o Test Ergometrico Massimale (TEM).

Soltanto all'esito di tali adempimenti, se regolari, lo specialista provvede poi a rilasciare il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Ebbene tale certificazione è stata riconosciuta al ricorrente ancor prima di essere sottoposto agli accertamenti della commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

In linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, (sent. Consiglio di Stato n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici indici di inattendibilità (ex multis sentenza TAR Lazio - Sezione Prima Quater - nr. 4636/2021, del 13 aprile 2021 e sentenza TAR Lazio Sezione Prima Bis nr. 2706/2021 del 12 febbraio 2021).

In particolare, con la sentenza nr. 4636/2021, i Giudici Amministrativi hanno tra l'altro rilevato che "laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> All.to nr. 3 referto ecg con tracciato

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> All.to nr. 4 certificato di idoneità attività sportiva agonistica

Patrocinante in Cassazione Via Circumvallazione n. 24–83100 Avellino Telefax. 0825-22290. PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

istruttorio, essendo stati rilevati, a distanza di un brevissimo lasso temporale (5 giorni dall'accertamento concorsuale), valori macroscopicamente diversi".

Nel caso de quo, sussiste una errata interpretazione delle patologie riscontrate al ricorrente, per cui le predette non possono essere considerate causa legittima di inidoneità al servizio militare.

Tanto esposto, il ricorrente, per tutti i suddetti motivi e con riserva di motivi aggiunti avverso tutti quei provvedimenti che il Ministero della Difesa verrà adottare, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma- affinché Voglia, respinte tutte le eccezioni avversarie, accogliere le seguenti conclusioni:

## ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede, altresì, l'acquisizione degli atti e dei provvedimenti indispensabili ai fini della definizione del giudizio e degli artt. 63-69 CPA e, in particolare, ex artt. 19 e 66 del cpa, la nomina di un verificatore e/o consulente tecnico al fine di verificare la illegittimità del giudizio reso dalla commissione quale causa della contestata inidoneità;

## **IN VIA CAUTELARE:**

Disporre, se ritenuta opportuna, la verificazione ex artt. 19 e 66 del cpa, ovvero e, per l'effetto, disporre la riammissione, con riserva, all'iter procedurale consistente nello svolgimento della prova riguardante gli accertamenti attitudinali, e quant'altra prova prevista dal bando, ed eventualmente la valutazione dei titoli prodotti dal signor , ovvero adottare ogni ulteriore utile provvedimento di natura cautelare.

In particolare non si può non rilevare che il giudizio espresso dalla commissione medica, come si rileva dall' allegata documentazione, è frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile.

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.

Gravissimo ed irreparabile è il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dalla mancata sospensione del provvedimento impugnato, rappresentato dalla mancata possibilità di partecipare al corso di formazione, per cui si chiede di disporre che il ricorrente possa con riserva essere ammesso a partecipare alle successive prove previste dall'art 6 del bando.

### **NEL MERITO**

Annullare il verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 della commissione per gli accertamenti psicofisici e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo ovvero qualsivoglia altro provvedimento impugnato, anche non conosciuto, siccome illegittimi ed ingiusti

Patrocinante in Cassazione Via Circumvallazione n. 24–83100 Avellino Telefax. 0825-22290. PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it

in fatto e in diritto ed accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a proseguire l'iter concorsuale;

- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di lite oltre spese generali in ragione del 15% ex DM 55/14 ed Iva e Cpa come per legge.

Per il disposto dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. n.115/2002, ai fini del contributo unificato, si dichiara che trattasi di ricorso in materia di impiego pubblico di valore indeterminabile e che il valore del contributo unificato è di €. 325,00 e che il relativo importo sarà corrisposto all'atto del deposito del ricorso

Avellino/Roma, 17 marzo 2023

Avv. Enrico Tedeschi

## Si allegano:

All.to nr. 1 Decreto nr. 99/1-1- CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 07 luglio 2022

All.to nr. 2 Verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023

All.to nr. 3

All.to nr. 4 Certificato di idoneità attività sportiva agonistica